



COMUNE DI MONTEFIORINO
Provincia di Modena

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER IL COMPOSTAGGIO

Approvato con Deliberazione C.C. nr. 7 del 28.03.2017
Modificato con Deliberazione C.C. nr. 22 del 01.07.2017

INDICE

Titolo 1 – Il Compostaggio – Disposizioni generali

Art. 1 – Che cosa è il Compostaggio

Art. 2 – Principi e Finalità

Titolo 2 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Art. 3 – Materiali da utilizzare

Art. 4– Tecniche di compostaggio

Art. 5 – Regole tecniche di compostaggio

Art. 6 – Scelta del luogo

Titolo 3 – Incentivazione al Compostaggio Domestico

Art. 7 – Scopo e Campo di applicazione

Art. 8 – Destinatari dell'incentivazione

Art. 9 – Ottenimento dell'incentivo

Art. 10 – Controlli

Art. 11 – Revoca dell'incentivazione

Art. 12 – Entrata in vigore

Titolo 1 – Il Compostaggio – Disposizioni generali

Art. 1 – Che cosa è il Compostaggio

1. Il compostaggio è una semplice pratica finalizzata all'autosmaltimento della frazione organica che compone il rifiuto ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Trattasi infatti di un processo naturale di trasformazione degli scarti organici in humus, ovvero ammendante agricolo, da potersi utilizzare nelle normali pratiche agronomiche.
2. Si definisce rifiuto organico ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato, nonché da imprese agricole e florovivaistiche per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle loro attività.

Art. 2 – Principi e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito;
2. L'incentivazione al compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Il compostaggio può inoltre svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Titolo 2 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio

Art. 3 – Materiali da utilizzare

1. sono soggetti al compostaggio domestico unicamente gli scarti di origine domestica di natura esclusivamente organica quali i residui vegetali di giardini e orti nonché i rifiuti di natura organica derivanti dalla preparazione degli alimenti facilmente deperibili e degradabili; l'utente deve pertanto garantire la separazione all'origine della frazione organica dei rifiuti urbani domestici; Nello specifico:
 - a) Materiali da utilizzare:**
 - frutta e verdura, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta,
 - foglie, erba, rametti sminuzzati;
 - Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:
 - pane, pasta, dolciumi (ben sminuzzati);
 - foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
 - bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;
 - b) Materiali da non utilizzare:**
 - i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.
 - residui di origine animale (ossa, avanzi di carne e di pesce) nei primi due anni di attività;
2. sono soggetti al compostaggio non domestico i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti dalle imprese agricole e florovivaistiche.

Art. 4 – Tecniche di compostaggi

1. E' possibile intraprendere il compostaggio tramite le tecniche alternative riportate di seguito, ognuna seguita da disposizioni minime (Norme tecniche per il compostaggio domestico di cui al regolamento ATO4 di Modena redatto in collaborazione con Provincia di Modena ed approvato con Delibera di Giunta Provinciale n.428 del 14/11/2006) quali buone norme da seguire nella gestione del processo del compostaggio al fine di non provocare odori molesti, il proliferare di insetti o comunque arrecare danno alle proprietà confinanti.

A) Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la tradizionale concimaia o “massa” fatta dagli agricoltori. Consiste nell’accumulare lo scarto organico sopra a un basamento leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l’areggiamento del cumulo anche dal basso.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l’attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l’accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un’area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell’aria.

B) Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore, anche artigianale, atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo familiare ed alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio.

Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i composter commercializzati. Qualora costruita in maniera artigianale è indispensabile che consenta una buona areazione laterale e basale del materiale contenuto. Ad esempio, il contenimento laterale dell’accumulo può essere garantito tramite rete metallica o assi di legno fessurate con basamento sollevato leggermente da terra. Tale ultimo accorgimento è utile anche nel caso di compostiere commerciali. Prima di mettere gli scarti è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo.

C) Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l’avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all’aperto. E’ importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi e quindi situazioni maleodoranti, eventualità non trascurabile di questa metodica.

Art. 5 - Regole tecniche di compostaggio

1. Con riferimento al compostaggio in compostiera ed in buca, la capienza minima del contenitore di cui dotarsi è calcolabile come riportato di seguito:
 - 35 lt per ogni persona componente il nucleo familiare;
 - 15 lt per ogni 10 mq di giardino o area verde/orto;
2. L’utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la “diligenza del buon padre di famiglia” al fine di evitare l’innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati;

3. Qualora si pratichi il compostaggio in cumulo aperto o in buca/trincea l'utente dovrà proteggere adeguatamente l'accumulo dagli animali;
4. Al fine di garantire un corretto processo di biodegradazione è necessario mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba, ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
5. È ammesso il compostaggio in comunione, ovvero quando 2 o più famiglie residenti nello stesso edificio alimentano e gestiscono uno stesso cumulo; in caso di unità condominiali per l'attivazione è necessaria una specifica deliberazione dell'assemblea condominiale. Copia della suddetta delibera condominiale deve essere allegata al momento della presentazione della domanda. In tal caso deve essere identificato un responsabile unico dell'attività di compostaggio;
6. Nel caso di compostaggio comune di cui al punto precedente, ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, le aree verdi delle singole famiglie partecipanti vengono considerate un'unica superficie complessiva.

Art. 6 – Scelta del luogo

1. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione o alla sede dell'impresa agricola e florovivaistica; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale fatto salvo la possibilità di compostaggio in comunione;
2. La distanza minima obbligatoria da mantenere tra la compostiera e il confine dell'area aperta è di 3 metri;
3. E' obbligatorio l'uso di una compostiera chiusa:
 - in aree aperte aventi superficie inferiore ai 1000 mq;
 - in aree aperte aventi superficie superiore ai 1000 mq qualora il compostaggio sia svolto ad una distanza inferiore ai 10 mt. dal confine dell'area;
4. Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:
 - deve essere disponibile un'area adeguata a seconda della modalità operativa scelta;
 - il cumulo non deve infastidire i confinanti ricordando che comunque non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
 - il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;

Titolo 3 – Incentivazione al Compostaggio Domestico

Art. 7 – Scopo e Campo di applicazione

- 1) Il Comune di Montefiorino ha intenzione di incentivare la prassi dell'autosmaltimento dei rifiuti organici domestici effettuato tramite la pratica del compostaggio mediante una riduzione del 5% della tariffa dovuta limitatamente alla quota variabile. L'incentivo verrà applicato a consuntivo a partire dall'avviso tassa rifiuti dell'anno successivo alla presentazione del modulo di cui all'art. 9 c.1;

Art. 8 – Destinatari dell'incentivazione

1. Possono usufruire della riduzione del 5% della quota variabile della tariffa le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche.
2. Qualora il contribuente sia intestatario tassa rifiuti di più unità immobiliari, gli incentivi di cui ai punti 1 e 2 saranno concessi limitatamente ad una sola di esse.

Art. 9 – Ottenimento dell'incentivo

1. L'intestatario della tassa rifiuti che intenda praticare il compostaggio ed accedere agli incentivi di cui all'art. 7, deve presentare al Comune di Montefiorino apposito modulo contenente una dichiarazione di impegno.
2. Il modulo di cui al punto 1 va presentata al Comune di Montefiorino ;
3. Con la sottoscrizione del modulo di cui al punto 1, l'utente, il suo nucleo familiare ed ogni altro coabitante presso l'utenza tassa rifiuti si impegnano:
 - a) a non conferire più nel cassonetto i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio/orto provvedendo al loro autosmaltimento in sito per le utenze domestiche;
 - b) a non conferire più nel cassonetto i rifiuti organici provenienti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche per le utenze non domestiche;
 - c) ad accettare di sottoporsi a controlli condotti da personale opportunamente identificato ed appositamente incaricato dall'amministrazione;
 - d) ad iniziare l'attività entro 30 gg dalla presentazione del modulo;
4. L'utente si impegna:
 - a) a comunicare entro 30 gg la data dell'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio;
 - b) a rispettare le disposizioni del presente regolamento comunale sul compostaggio;

Art. 10 – Controlli

1. L'utente autorizza a garantire l'accesso all'area cortiliva al personale incaricato per verificare il corretto svolgimento del compostaggio, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento in termini di ubicazione, generazione di odori molesti, proliferazione di insetti, adeguata capacità del compostatore in relazione all'utenza dichiarata, ecc..
2. Il soggetto incaricato, in relazione all'accertamento eseguito, compilerà apposito verbale di verifica allegando l'eventuale documentazione fotografica;

Art. 11– Revoca dell'incentivazione

1. E' soggetto a revoca dell'incentivo, l'utente beneficiario che in relazione ai controlli eseguiti ed ad altre eventuali segnalazioni opportunamente verificate:
 - a) venga meno anche solo ad un punto degli impegni sottoscritti e previsti dal presente regolamento;
 - b) non utilizzi costantemente la prassi dell'autosmaltimento;
 - c) pur sollecitato ad intervenire, gestisca comunque il compostaggio in maniera non consona in merito a distanze, ubicazione rispetto del confine di proprietà, della prevenzione degli odori e della proliferazione di insetti;
2. Il provvedimento di revoca preclude al soggetto la possibilità di poter accedere nuovamente all'incentivo per la pratica del compostaggio domestico per il successivo anno.

Art. 12– Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'avvio degli incentivi.